



fondazione
"dopo di Noi INSIEME"
via Cattaro, 1
26100 Cremona
tel. 0372.21956
cod.fisc. 93042300199

STATUTO **“Dopo di noi: INSIEME ONLUS”**

Preambolo

La Fondazione nasce per volontà delle famiglie di disabili gravi che vogliono tutelare il futuro dei propri figli durante tutto l’arco della loro vita, del Comune di Cremona e della Diocesi di Cremona. La Fondazione si rende garante verso le famiglie dei disabili affinché le risorse loro o, comunque, a loro disposizione siano utilizzate al meglio per la conduzione di una vita dignitosa e serena, quanto più simile a quella di una famiglia, mantenuta per tutta l’esistenza del disabile, nel rispetto degli accordi e degli impegni etici, morali e contrattuali assunti con le famiglie.

Gli interventi sono tesi a promuovere iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della persona e della vita.

Articolo 1 **Costituzione-sede-delegazioni**

E’ costituita una Fondazione denominata “Dopo di noi: INSIEME ONLUS” con sede in Cremona, Via Cattaro n. 1.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Articolo 2 **Scopi**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali.

Le iniziative della Fondazione sono rivolte prioritariamente alle persone affette da disabilità grave, opera in difesa dei loro diritti e tutela la loro dignità in un contesto di costante miglioramento della qualità della vita e di formazione umana, familiare e sociale facilitandone l’integrazione e contrastando per quanto possibile il deterioramento legato sia alle patologie che all’avanzamento dell’età.

Articolo 3 **Attività direttamente connesse**

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, residenziali, sociali e riabilitative;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi, borse di studio;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione intende promuovere, ideare e realizzare strutture di riabilitazione, recupero e sostegno diurne, residenziali, semiresidenziali e di emergenza favorendo l'integrazione sociale ed i diritti delle persone di cui all'art. 2 del presente statuto.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 4 **Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 **Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività direttamente connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8 **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Articolo 9 **Fondatori**

Sono Fondatori il Comune di Cremona, la Diocesi di Cremona e i genitori di disabili che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Qualora venisse a mancare alcuno dei Fondatori persone fisiche quelli superstiti procederanno, con deliberazione comune assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori, salvo il rispetto di eventuali disposizioni anche testamentarie del Fondatore decaduto che potrà scegliere tra persone che

siano esse stesse disabili o che siano legate da vincoli di parentela, ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili o famiglie di disabili e così in perpetuo.

Qualora i Fondatori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Articolo 10 **Partecipanti istituzionali e Partecipanti**

Possono divenire “Partecipanti Istituzionali” le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d’Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d’Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11 **Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

Articolo 12 **Esclusione e recesso**

Il Consiglio d’Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l’esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori, ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del presente statuto non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13 **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Comitato esecutivo di gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.

Articolo 14 **Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici.

La composizione sarà la seguente:

- un membro designato dal Fondatore Comune di Cremona per tutta la durata del mandato di cui al presente articolo;
- un membro designato dal Fondatore Diocesi di Cremona per tutta la durata del mandato di cui al presente articolo;
- fino a nove consiglieri scelti e nominati dagli altri Fondatori, con deliberazione comune assunta a maggioranza. Essi, nell'ambito dei membri di loro spettanza, potranno ogni triennio rinnovare nella carica di consigliere fino ad un massimo di quattro componenti; e così in perpetuo.
- Fino a quattro membri nominati tra i Partecipanti Istituzionali e Partecipanti dai membri come sopra designati.
- I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei Fondatori.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro / i Consigliere / i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;

- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;
- nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che comportino incremento del patrimonio della Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori persone fisiche. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori persone fisiche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona del medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15

Comitato esecutivo di gestione

Il Comitato esecutivo di gestione è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina o sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo di gestione.

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Comitato esecutivo di gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che non comportino incremento del patrimonio della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata.

Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 16 **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato.

Art. 17 **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Art. 18 **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 21

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

F.to Leda Dall'Acqua
Rosanna Rigon, teste
Lisa Dellupi, teste
Enrico Bellezza Notaio L.S.